

REGISTRATO A VIAREGGIO

II 30/06/2004

N: 1072 SERIE 1



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMAIORE - PROVINCIA DI LUCCA

REP.N. 15.070

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CAMAIORE E LA PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A. RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO.

L'anno duemilaquattro e questo dì ventinove del mese di giugno, in Camaiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Contratti,

29.06.2004

Avanti a me **Dott. Giuseppe Testa, Segretario Generale del Comune di Camaiore**, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

1) il **Dott. Sergio CINQUINI**, nato a Viareggio (LU) il 18.10.1948, **Dirigente del Settore I - Servizi Generali e di Supporto del Comune di Camaiore**, autorizzato alla firma della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.04.2004, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. 00190560466;

e
2) il **Rag. Sergio ORSI**, nato Camaiore (LU) il 20.05.1932, in qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della "Pluriservizi Camaiore S.p.a."**, con sede in Camaiore (LU), via Badia, n. 13, iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca REA n. 97910, iscritta nel Registro delle Imprese in data 19.02.1996, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del C.d.A. n. 8 dell'08/06/2004, C.F. n.





01631280466.

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni in conformità dell'art. 48 della legge notarile,


PREMETTONO

- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale di Camaiore n. 148 del 28.12.1994, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali, istituita con Decreto Prefettizio del 25.06.1955, veniva trasformata in Azienda Speciale per l'esercizio delle farmacie, ciò in conformità all'art. 22 della Legge n. 142/1990, a norma del quale gli Enti Locali entro il 01.01.1995 dovevano adeguare l'ordinamento delle Aziende speciali alle disposizioni di cui all'art. 23 della Legge n. 142/1990;

- **CHE** con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 03.04.1998, attraverso alcune modificazioni allo Statuto dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali ed in particolare agli artt. 1, 2, 19, 20, veniva costituita l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore, cui venivano attribuiti i servizi elencati all'art. 2 dello stesso Statuto, ed in particolare il servizio farmaceutico, i servizi funerari, il servizio di manutenzione e gestione piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i pubblici esercizi e attività commerciali attinenti, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate comunali;

- **CHE** alla luce dell'attuale sistema normativo e delle tendenze legislative in atto ed al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo e di riorganizzazione operativa del settore dei servizi pubblici, l'A.C. ha ritenuto opportuno e conveniente trasformare l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore





(A.S.P.C.) in Società per azioni a capitale interamente pubblico;

- CHE ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che prevede un iter semplificato per la trasformazione delle Aziende speciali in Società per azioni, nel senso di consentire ai Comuni di provvedervi per atto unilaterale, con deliberazione del C.C. n. 24 del 21.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore è stata trasformata in Pluriservizi Camaiore S.p.a.;

- CHE con la deliberazione del C.C. n. 24 del 21.04.2004 sopra citata, il Comune di Camaiore ha confermato alla Pluriservizi Camaiore S.p.a. la gestione dei servizi già facenti capo all'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore, tra cui la gestione del servizio farmaceutico;

- CHE il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio farmaceutico, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Camaiore e la Pluriservizi Camaiore S.p.A., al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Camaiore e la Pluriservizi Camaiore S.p.a., di seguito nel presente atto, per brevità, denominata Società, in ordine alla gestione del servizio farmaceutico, intendendosi per tale la commercializzazione di prodotti





farmaceutici, parafarmaceutici, di erboristeria e relativi alla salute e alla bellezza della persona.

Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio oggetto del presente contratto è stato svolto in precedenza dall'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore, alla quale subentra la "Pluriservizi Camaiore S.p.A.", in tutte le posizioni giuridiche attive e passive sia nei confronti del Comune che dei terzi.

Art. 2) OBIETTIVI, PRINCIPI FONDAMENTALI E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

A) Gli obiettivi:


la Società, nell'espletamento del servizio farmaceutico, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenendo comunque conto del fatto che tale servizio è gestito in regime di libera concorrenza e che, pertanto, essi saranno perseguiti nella misura in cui ciò non costituisca un evidente danno economico a carico della Società:

- calmierare i prezzi sul mercato farmaceutico;
- diventare centro di servizi farmaceutici;
- assicurare alla popolazione, in assenza di vincoli legislativi, la copertura del servizio farmaceutico, sia temporalmente, che territorialmente;
- rivolgere la massima attenzione alla prevenzione, oltre che alla cura degli stati patologici;
- informare i cittadini sulle patologie, portando nuova conoscenza sul proprio corpo e sul proprio stato mentale.

B) I Principi fondamentali dell'erogazione dei servizi:

la Società si impegna, sempre che ciò non costituisca un'alterazione delle

S. C. C. C.
Am. C. C. C.
AB





condizioni di mercato, come già precisato alla lettera A, ad uniformare l'erogazione del servizio farmaceutico ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 in punto di:

1) Eguaglianza:

L'erogazione del servizio farmaceutico deve essere ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi farmaceutici e l'accesso ai servizi farmaceutici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio farmaceutico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti disabili.

2) Imparzialità:


la Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

S. C. ...

...

...





2) Continuità:

l'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi la Società deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

3) Partecipazione:

la Società deve tutelare il diritto del cittadino alla corretta erogazione del servizio.

L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti, alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel successivo art. 5).

4) Efficienza ed economicità:

il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficacia e l'economicità. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

C) Obblighi della Società affidataria:



S. C. ...
...
...



1) la Società si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

2) la Società si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario di gestione, tenendo conto della remunerazione del capitale investito, in modo che sia assicurata, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3) per l'espletamento dei servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

4) la Società si impegna, nei limiti di legge, a garantire condizioni agevolate al Comune per consentire allo stesso lo svolgimento di attività assistenziali a favore di categorie particolarmente disagiate.

5) entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto la Società sottoporrà all'approvazione del Comune il regolamento dei rapporti con l'utenza nell'espletamento dei servizi farmaceutici. Fino all'approvazione del regolamento la Società si impegna a mantenere gli stessi livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, così come erogati dall'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore.


6) nell'ambito del perseguimento delle finalità di incremento e sviluppo dell'attività svolta dalla Società, nel rispetto degli obiettivi indicati nel presente contratto di servizio, la Società non potrà vendere, dismettere, né dislocare diversamente le singole farmacie senza la previa autorizzazione del Consiglio Comunale di Camaiore;


7) la Società si obbliga a mantenere l'organizzazione oraria di apertura delle

S. Ci. ...

Qui

PS





farmacie, ivi compresa l'eventuale apertura continuativa per 24 ore al giorno, qualora autorizzata ai sensi di legge, in conformità alle disposizioni di legge, regolamenti e procedure vigenti in materia.

Art. 3) RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

L'affidamento del servizio farmaceutico non comporta pagamento di un corrispettivo da parte della Società, tenuto conto che esso è conseguente all'affidamento della gestione delle farmacie, il cui valore è già stato quantificato all'atto del conferimento con la liberazione delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società.

Art. 4) INFORMAZIONE E COOPERAZIONE COMUNALE

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il miglior espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune con addebito dei soli costi di riproduzione;
- nel dare collaborazione con i propri uffici amministrativi;
- nel garantire il patrocinio alle iniziative intraprese dalla Società nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'art.2 del presente atto;

Art. 5) VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

La partecipazione della Società ad altre strutture associative che riguardino la materia dei servizi pubblici può avvenire solo previo assenso degli organi

A. Cingolani

Am

Pa





comunali competenti per legge.

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali delle Farmacie e nei locali in detenzione della Società, dei suoi subaffidatari, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa; il Comune può effettuare altresì indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione di carattere tecnico, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

La Società ed i suoi subaffidatari prestano al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 2 e 3, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Art. 6) CARTA DEI SERVIZI E OSSERVATORIO QUALITA'

La Società si impegna ad elaborare, in accordo con il Comune, la Carta dei Servizi Farmaceutici, in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, entro il termine di sei mesi, decorrente dalla stipula del presente atto aggiuntivo.

La Carta dei Servizi Farmaceutici potrà essere successivamente modificata consensualmente dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità alle regole ed agli indirizzi stabiliti.

La Società si impegna, inoltre, a predisporre idonei strumenti di monitoraggio della qualità attesa, percepita ed offerta, sui cui esiti attiverà le necessarie azioni di miglioramento dei servizi.



Art. 7) RESPONSABILITA'

La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio farmaceutico, sia esso esercitato direttamente ovvero attraverso subaffidatari.

Art. 8) ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la Società, regolarmente affidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, il Comune avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.


Art. 9) DURATA

L'affidamento del servizio oggetto del presente contratto avviene senza soluzione di continuità rispetto agli affidamenti cui la Società subentra rispetto alla precedente gestione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole ed avrà durata sino al 2050, salvo diverse pattuizioni da concordare ai sensi del successivo art. 10) in relazione alle evoluzioni del quadro normativo e territoriale di riferimento.

Art. 10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La presente convenzione potrà essere risolta ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi di grave inadempimento:

- gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- chiusura ingiustificata di un esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata all'Autorità Sanitaria o da questa non autorizzata;
- decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'Autorità Sanitaria;



reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
abituale ricorso all'abusivismo professionale;
il verificarsi di altre gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione;

Art. 11) REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune può esercitare il diritto di revoca dell'affidamento per gravi motivi di pubblico interesse.

In tal caso il Comune dovrà corrispondere alla Società una indennità secondo il principio di cui all'art. 11, comma IV, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Art. 12) MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.


Le Parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni del presente contratto, che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento.

Art. 13) FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano che è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Lucca.

Art. 14) SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto





sono a totale carico della Società, senza diritto di rivalsa verso il Comune.

Le parti concordano di chiedere la registrazione del presente atto ed il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Art. 15) RISERVATEZZA

Relativamente ai dati di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la Società è ritenuta responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dal DLgs N.196 del 30.06.2003.

Art. 16) CODICE CIVILE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme regolanti la materia in esame.

Art. 17) - NORME ANTIMAFIA

Si da atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 03.06.1998, n. 252, e pubblicato sulla G.U. del 30.07.1998 n. 176, non necessitano accertamenti circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, trattandosi di contratto stipulato tra soggetti di cui all'art.1 comma 1 del citato D.P.R. n.252/1998.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo hanno trovato conforme alla loro volontà.

Questo atto, dattiloscritto in carta resa legale da persona di mia fiducia su pagine intere dodici, viene firmato a margine di ciascun foglio e qui in calce

J. A. ...

Am

...





come segue:

IL COMUNE

Sergio Orsi

LA SOCIETA'

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Tat

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Rag. Orsi Sergio, in qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della

Pluriservizi Camaiore S.p.A., approva specificatamente per iscritto la

deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di cui

all'art.13.

LA SOCIETA'

Orsi

